



ALLEGATO _____ DELIBERA ~~IN~~ CC

N. 21 in data 20.2.2007

COMUNE DI ASSEMINI

PROVINCIA DI CAGLIARI

09032 Assemini - Piazza Repubblica n. 13

C.F. 80004870921

Tel. 070/949259 Telefax 070/949295.

E-mail pm.assemini@tiscalinet.it

CORPO POLIZIA MUNICIPALE



REGOLAMENTO

COMPAGNIA BARRACELLARE DEL COMUNE DI ASSEMINI

E' costituita nel Comune di Assemini con sede legale nella p.zza Repubblica s.n.c., una compagnia barracellare, organizzata, regolata, disciplinata in conformità alle disposizioni della legge regionale 25 del 15/07/1988, e sottoposta all'osservanza delle norme di cui al presente regolamento.

ART.1) Il numero complessivo dei componenti la compagnia e' di 50 elementi cosi' suddivisi:

1 capitano;

1 tenente;

1 segretario;

3 sottufficiali;

44 barracelli;

cosi' come determinato da delibera del Consiglio Comunale;

ART.2) La compagnia è costituita tra il 1 ottobre e il 31 dicembre, dura in carica tre anni a far data dalla effettiva immissione in servizio, cosi' come previsto dalla L.R. n° 25/88

ART.3) La compagnia svolge le funzioni previste dall' articolo 2 L.R. n° 25/88 e sono:

a) salvaguardare le proprieta' loro affidate in custodia dai proprietari assicurati, verso un corrispettivo determinato dalla L.R.25/88 e del presente regolamento;

b) collaborare su loro richiesta, con le Autorità istituzionalmente preposte al servizio di protezione civile, prevenzione e repressione dell'abigeato, prevenzione e repressione delle infrazioni previste dal D. L.vo 03.04.2006 n° 152 in materia di controllo degli scarichi di rifiuti civili e industriali;

c) collaborare con gli organi statali e regionali, istituzionalmente preposti, alle attivita' di vigilanza e tutela negli ambiti di salvaguardia del patrimonio boschivo forestale;

2

silvopastorale, compresi pascoli montani e le aree coltivate in genere;

d) salvaguardia del patrimonio idrico con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento;

e) tutela di parchi, aree vincolate e protette, flora, vegetazione e patrimonio naturale in genere;

f) caccia e pesca;

g) prevenzione e repressione degli incendi;

h) salvaguardia del patrimonio e dei beni dell'ente del comune di appartenenza, siti fuori dalla cinta urbana, nonché amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio, secondo le modalità da stabilirsi con apposita convenzione.

Inoltre preverrà e reprimerà le infrazioni al regolamento comunale di polizia rurale.

Le forme di collaborazione con il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna vengono stabilite con decreto interassessoriale dagli Assessori Regionali interessati in materia di Polizia Locale e di Difesa Ambiente. Svolgerà le proprie mansioni nell'ambito territoriale indicato dall'art.3 L.R.25/88, infatti espletano le proprie funzioni ordinariamente entro il territorio del comune di appartenenza; operazioni esterne al territorio di appartenenza, possono essere svolte dalla compagnia barracellare, esclusivamente, in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza, nonché nei casi di cui agli articoli 5, 10, 30 della L.R.n° 25/88 e cioè in collaborazione con le forze di polizia dello stato, qualora ne facciano richiesta al Sindaco per specifiche operazioni; per lo svolgimento delle proprie attribuzioni; per il servizio antincendio; qualora gli addetti al servizio barracellare operino, sulla base di intese tra più comuni convenzionati su delibere dei Consigli Comunali interessati e sentito il parere dei Comandanti delle Compagnie Barracellari.

ART.4) La costituzione della compagnia avviene nel rispetto del principio del volontariato. i requisiti richiesti per far parte della Compagnia Barracellare di Assemini sono previsti agli articoli 11, 15 e 16 della L.R. n° 25/88 e sono, per il ruolo a Barracello:

- avere la maggiore età;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver subito condanne a pene detentive per delitto non colposo e non esser stato sottoposto a misura di prevenzione;
- non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;

13

- aver assolto alla scuola dell'obbligo o in caso contrario, dare dimostrazione di saper leggere e scrivere;
- idoneità fisica;
- potersi validamente obbligare;
- non aver compiuto il 70° anno di età.

In fase di prima costituzione il Consiglio Comunale provvede a designare il nominativo del capitano, la nomina formale è subordinata alla comunicazione da parte della Prefettura, della sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza; appena intervenuta la comunicazione dei requisiti, il sindaco provvede alla nomina del Capitano, il quale presterà giuramento nanti il Prefetto competente per territorio, o suo delegato, nei 30 giorni successivi alla nomina; il Capitano di intesa con la Giunta Comunale, predispone l'elenco dei componenti la Compagnia e lo sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale, che previa verifica, del possesso da parte di ciascun componente, dei requisiti sopra citati ne delibera la costituzione.

Il Sindaco dovrà informare la popolazione con adeguate forme di pubblicità dell'avvenuta costituzione della Compagnia Barracellare.

ART.5) Alla compagnia e' preposto il Capitano, che la dirige ed e' il responsabile verso il Sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli addetti al servizio barracellare. in particolare il Capitano forma le pattuglie e le sorveglia, tiene nota dei permessi, delle punizioni inflitte, dando di tutto comunicazione al Segretario della compagnia per le opportune annotazioni sul registro del personale. in caso di impedimento, sospensione o revoca il capitano e' sostituito dall'ufficiale più anziano. I requisiti per la nomina a capitano della compagnia, oltre a quelli previsti per i barracelli sono:

- aver compiuto il 25° anno di età;
- aver fatto parte di una Compagnia Barracellare per almeno 5 anni, si potrà prescindere a questo requisito qualora, il candidato abbia prestato per il medesimo periodo, servizio in qualità di Sottufficiale o Ufficiale nei Corpi di Polizia, Carabinieri o Guardia di Finanza, o ancora, si potrà prescindere, se nel Comune non operi una Compagnia Barracellare da oltre 10 anni;
- possedere riconosciuta esperienza del territorio dove la Compagnia opera.

ART.6) Gli ufficiali e i graduati sono eletti a maggioranza e con scrutinio segreto, da tutti i componenti la compagnia, riuniti in assemblea, per l'occasione presieduta dal Sindaco con

4

l'assistenza del Segretario Comunale, che redigerà il verbale.

Ogni componente la compagnia, riceverà una tessera di riconoscimento, vidimata dal sindaco, del tipo e con le modalità che sono stabilite dall'Assessore Regionale in materia di Polizia Locale.

ART.7) I Barracelli, sempre che lo richiedano le esigenze di servizio, possono attraversare, in ogni tempo e in ogni stagione, con frutto pendente o senza, le altrui proprietà.

ART.8) I servizi di ronda saranno effettuati dal personale ordinato di servizio a mezzo apposito foglio.

Tale foglio indicherà giorno del servizio, ora di inizio e di fine della ronda, itinerario e modalità dello svolgimento del servizio.

I servizi possono essere ordinari se si ripetono regolarmente e periodicamente; straordinari se sono disposti per specifiche esigenze o circostanze delimitate nel tempo.

I servizi vengono svolti da unità operative costituite da personale in divisa, o secondo casi di particolare riservatezza in abiti civili, secondo le tecniche operative stabilite volta per volta.

I barracelli in servizio dovranno essere muniti dei distintivi e della tessera di riconoscimento, ai sensi del decreto n° 1534 del 17/10/1988 e successive modifiche dell'Assessorato agli Enti Locali.

ART.9) Come previsto dall'articolo 13 L.R. n° 25/88 il Barracello andrà armato, esclusivamente, quando ordinato di servizio. L'armamento da utilizzarsi è quello indicato nel decreto prefettizio, ai sensi dell'articolo 12 secondo comma del D.P.R. n° 348 del 19/06/79. Comporta l'allontanamento immediato dalla compagnia e l'assegnazione delle sanzioni pecuniarie, di cui all'articolo seguente e 19 del presente regolamento, il girare armato in luoghi non appropriati o fuori dall'orario di servizio.

Tanto in servizio quanto fuori, il barracello dovrà tenere un contegno dignitoso e corretto, che si addice alle persone incaricate ai pubblici servizi.

ART.10) I Barracelli non possono, senza giustificato motivo, esimersi dal servizio loro assegnato.

Quando per giustificati motivi un Barracello dovrà assentarsi dalla propria residenza, o sarà impedito, dovrà informare il Capitano che prenderà nota delle assenze e provvederà a sostituirlo con altro barracello.



Il Barracello che abbia ottenuto o abbia tentato di ottenere la dispensa dal servizio, con espedienti di qualsiasi genere e qualunque ne sia stata la ragione, è punito con la sanzione pecuniaria di € 35,00 con l'obbligo di riprendere immediatamente il servizio; la sanzione pecuniaria di € 35,00 è inflitta dal capitano per negligenza in servizio, per contegno scorretto verso i superiori gerarchici.

Ammonta; inoltre, a:

€ 250,00 la sanzione pecuniaria per la violazione del segreto d'ufficio;

€ 100,00 la sanzione pecuniaria per comportamento indecoroso, tanto in servizio quanto fuori servizio, previa audizione dell'incolpato.

I Barracelli in nessun caso possono prendere il libero arbitrio di assumere aiutanti, ne farsi sostituire anche momentaneamente.

ART.11) La procedura di nomina e funzioni del segretario della compagnia, sono quelle indicate dall'articolo 16 L.R. n° 25/88, e sono, per quanto riguarda i requisiti da possedere oltre a quelli previsti per la nomina dei Barracelli, avere il diploma di scuola media superiore. la nomina avviene dalla Giunta Comunale su conforme delibera della Compagnia. ad esso è affidata la gestione di un fondo cassa ricostituibile, per la gestione delle spese minute e per l'ordinaria amministrazione, per un importo pari a € 100,00;

Il segretario assiste alle riunioni della compagnia redigendo i relativi verbali, a lui è affidata in particolare la tenuta delle scritture contabili, assumendone la piena responsabilità della loro corretta compilazione e custodia. il segretario è equiparato alla qualifica dei sottufficiali, per tanto il compenso spettante al segretario è previsto nell'articolo 17 del presente regolamento comunale. nell'espletamento delle sue funzioni, il segretario può essere coadiuvato da uno o più Barracelli designati dal capitano.

ART.12) Il segretario deve eseguire tutti gli atti amministrativi necessari allo svolgimento della gestione e tenere in perfetto ordine i seguenti registri:

- registro del personale;
- registro delle delibere;
- registro delle tenture;
- registro dei beni da salvaguardare;
- registro delle notifiche e della corrispondenza;
- registro giornale di cassa;

- registro dei verbali amministrativi e delle sanzioni;
- registro dei danni;
- registro delle denunce e degli accertamenti d'ufficio;

I registri prima di essere messi in uso dovranno essere numerati in ciascun foglio e portati in comune per essere vidimati dal Sindaco o da un suo delegato che ne darà atto in calce all'ultimo foglio.

ART.13) Il Segretario presenterà al sindaco, ad ogni sua richiesta, i registri barracellari, e li depositerà nell'archivio comunale alla fine della gestione di ciascun anno.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà una sanzione pecuniaria di € 250,00.

ART.14) Il segretario è tenuto ad osservare l'orario d'ufficio che verrà fissato dal Capitano in relazione alle esigenze del servizio. Ha infine l'obbligo di rilasciare, dietro richiesta scritta degli interessati, copia degli atti contenuti nei registri barracellari, mediante la percezione di € 0.20 per ogni pagina.

ART.15) La gestione contabile e amministrativa della compagnia è regolata dalle norme dettate dall'art. 17 della L.R.25/88, nella specifica, la gestione finanziaria della Compagnia Barracellare si svolge in base ad un bilancio annuale di previsione, redatto in termini di cassa che decorre dalla data di immissione in servizio della compagnia. La gestione finanziaria della compagnia è documentata con la tenuta, a cura del segretario, dei registri contabili indicati nel presente regolamento. Le entrate della Compagnia Barracellare sono costituite:

- dai compensi per la custodia dei beni pubblici;
- dai diritti di assicurazione di cui all'articolo 22 del presente regolamento;
- dagli utili ricavati dal rilascio o dalla vendita del bestiame sequestrato;
- dai contributi finanziari erogati da enti pubblici o privati;
- da ogni altro introito consentito a norma delle vigenti disposizioni.

I fondi della compagnia devono essere depositati nello stesso istituto di credito cui compete la gestione della tesoreria comunale. il relativo libretto dovrà essere intestato alla compagnia barracellare con l'indicazione dell'esercizio cui si riferisce. eventuali contributi, comunali, regionali, etc. , dovranno versarsi direttamente, tramite riversale, in tesoreria. Parimenti i pagamenti dovranno effettuarsi con mandati a firma congiunta del Capitano e Segretario.



Al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno la compagnia e' tenuta a presentare un rendiconto contabile sull'attività svolta dal quale risulti, fra l'altro, il fondo cassa iniziale, le eventuali entrate riscosse, i prelievi e i pagamenti eseguiti nel semestre e il fondo cassa finale.

Copia del rendiconto deve essere trasmessa, a cura del Comune all'Assessorato Regionale competente in materia di Polizia Locale.

Il sindaco esercita la sorveglianza sulla gestione contabile ed amministrativa della Compagnia Barracellare, a tal fine può disporre in qualsiasi momento verifiche di cassa e procedere all'esame dei registri contabili;

ART.16) La ripartizione degli utili verrà effettuata al 31 Dicembre di ogni anno e saranno così suddivisi (detratte le spese, rimborsati gli eventuali danni si procederà alla suddivisione degli utili):

il 15% sarà il premio spettante al Capitano;

il 10% sarà il premio spettante al Tenente;

il 5% il premio per i sottufficiali;

detratti i premi spettanti, l'utile ricavato sarà suddiviso per il numero di ronde effettuate nel corso dell' anno e ripartite senza distinzione di ruolo e grado, agli operatori, in base alle ronde svolte da ciascuno. Da ciascun ammontare, si detrarà oltre agli oneri fiscali, un 5% destinato ai Barracelli che si saranno particolarmente distinti o che abbiano svolto azioni particolarmente rischiose nel corso delle loro funzioni.

Ogni ronda e' fissata in ore otto di servizio.

I Barracelli, senza distinzione di ruolo e grado, potranno aver diritto a degli acconti mensili, questi non potranno essere più del 60% di quanto maturato nel mese, proveniente dall'importo delle sanzioni; il saldo degli utili sarà dato al 31 Dicembre dell'anno di esercizio.

ART.17) Al 30 Giugno e al 31 Dicembre di ogni anno, la compagnia e' tenuta a presentare al Sindaco, un rendiconto in triplice copia, sull'attività svolta, ai sensi dell' articolo 17 L.R. n° 25/88.

Una copia del rendiconto deve essere trasmessa a cura del Comune, all'Assessorato Regionale competente in materia di Polizia Locale, una rimane depositata nell'archivio comunale e un'altra resta alla segreteria barracellare.

68

ART.18) Le infrazioni e le sanzioni disciplinari nei confronti dei componenti la compagnia, sono stabilite dall'art. 23 e segg. della L.R. n° 25/88 così come previsto per altro nel presente regolamento agli articoli 10' e 11. La sanzione pecuniaria viene aumentata del doppio della sanzione stessa per la seconda volta, le sanzioni dovranno essere versate entro 24 ore dalla sua applicazione una volta definito il provvedimento. l'importo di queste sanzioni, verrà equiparato alle entrate di cui all'art. 17 comma 3 L.R. n° 25/88 e ripartito, a fine esercizio tra tutti i barracelli, esclusi quelli oggetto di provvedimento disciplinare.

ART.19) Durante l'esercizio barracellare, nessun membro potrà dimettersi senza giustificato motivo, riconosciuto dalla compagnia e o dalle competenti Autorità Amministrative. Se il motivo sarà comunque ritenuto valido, il dimissionario perderà ogni diritto alla ripartizione degli utili della compagnia.

ART.20) Il servizio di notifica semplice, viene svolto da Barracelli ordinati di apposito servizio, o disimpegnato dal messo comunale, con il compenso di € 5,70 per ogni notifica da parte della compagnia, con rivalsa verso le parti ed in tutti i casi in cui l'atto del messo sia espressamente richiesto, e sempre quando la notifica sia, effettivamente, eseguita.

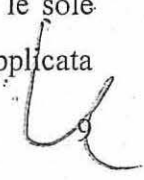
ART.21) L'assicurazione del bestiame e delle colture di qualsiasi specie, di terreni anche per uso di pascolo è obbligatoria, alle condizioni delle tariffe deliberate dal consiglio comunale, come data dalla tabella " A " allegata.

Le denunce devono essere sottoscritte dai proprietari, con l'indicazione di almeno due confinanti per ogni appezzamento, con il numero di mappale e l'esatta estensione, nonché il tipo di coltura o destinazione che si ha in ogni singolo appezzamento. Solo i proprietari assicurati potranno aver diritto al risarcimento di eventuali danni arrecati da ignoti, così come previsto dall' articolo 19 della L.R. n° 25/88.

Il pagamento delle tariffe assicurative, dovrà essere versato entro il mese di marzo, trascorso tale termine la compagnia provvederà d'ufficio alla denuncia.

La compagnia può, durante l'anno di esercizio, riesaminare le denunce fatte ed invitare i denunciati a rettificarle in caso di constatata omissione o infedeltà.

Se il denunciante, così invitato, provvederà alla regolarizzazione della denuncia entro 10 giorni, sarà applicata una penale pari all' 80 % rispetto alla tariffa normale e per le sole omissioni, oltre alle spese di notifica. in caso contrario alla denuncia d'ufficio sarà applicata



la penale del 100% del premio i danni subiti verranno risarciti solo dopo la perizia e comunque non oltre il 20 dicembre di ciascun anno affinché il proprietario assicurato, possa aver diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, dovrà provvedere al raccolto dei beni oggetto di assicurazione, non oltre 15 giorni dalla data di cartellino, come da tabella allegata " B ", fare immediata denuncia alla compagnia entro le 48 ore successive al sinistro. Prima di cogliere qualsiasi prodotto, oggetto di assicurazione, dal proprio terreno, il proprietario dovrà farne comunicazione alla compagnia, non avvenendo ciò, decadrà qualsiasi rivalsa di risarcimento per danni e o furti, e i contravventori saranno oggetto di sanzione pecuniaria di € 15,00.

ART.22) E' proibito attraversare o introdursi, senza alcuna autorizzazione e senza alcun motivo, nelle altrui proprietà, qualunque ne sia la coltura in esse praticate.

I frutti delle piante, ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo permesso esplicito.

Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie appartengono, rispettivamente, al proprietario del fondo su cui sporge il ramo o a chi li raccoglie,

ART.23) E' proibito prima che sia finita la vendemmia, raccogliere grappoli o racimoli.

chi viola gli articoli 23 e 24 del presente regolamento e' punito con la sanzione pecuniaria di € 35,00 oltre al risarcimento dei danni e fatta salva l'eventuale azione penale

ART.24) Chi e' sorpreso, in campagna con attrezzi agricoli, pollame o bestiame minuto, legna frutti e altri prodotti e non sia in grado di giustificarne la provenienza, ad eccezione di quelli che crescono spontaneamente, fatte salve le ordinanze sindacali, può essere fermato dai Barracelli che daranno corso agli adempimenti ed azioni previste dal codice di procedura penale, dandone comunicazione all'Autorità Giudiziaria nei modi e tempi previsti.

ART.25) E' proibito cagionare danni di qualsiasi natura, sveltendo l'erba o altro dalle altrui proprietà. chi viola la norma del presente articolo incorre in una sanzione pecuniaria di € 35,00 oltre al risarcimento dei danni arrecati.

ART.26) E' vietato transitare, senza permesso scritto del proprietario del fondo, con qualsiasi mezzo meccanico nei terreni altrui, sempre che questo non sia strettamente necessario per accedere al fondo da coltivare. chi viola il presente articolo e' punito con sanzione pecuniaria di € 35,00 oltre al risarcimento dei danni e fatta salva l'azione penale.

ART.27) La sanzione pecuniaria per passaggio abusivo di persone in altrui terreni, e' fissata in € 10,00 per la conciliazione entro 15 giorni dalla contestazione e in € 15,00 oltre i 15 giorni dalla contestazione, senza pregiudizio di eventuale azione penale.

ART.28) Al di fuori di percorsi turistico sportivi all'uopo predisposti, e' vietato compiere con mezzi motorizzati percorsi fuoristrada, nonché parcheggiare veicoli nei terreni altrui anche privi di colture.

Sono esclusi dal divieto di cui al presente articolo, i mezzi impiegati:

nei lavori agro silvo pastorali;

nelle opere idraulico forestali;

nelle operazioni di pronto soccorso;

nella vigilanza territoriale, antincendio, di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

Le violazioni al presente articolo sono punite con sanzione pecuniaria di € 35,00.

ART.29) Chiunque danneggi la viabilità campestre, con qualsivoglia mezzo, sarà punito con la sanzione pecuniaria di € 100,00 oltre al risarcimento dei danni stimati dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ART.30) E' proibita ogni arbitraria forma di alterazione, occupazione od escavo, anche temporaneo delle massicciate stradali comunali e o altrui; l'alterazione di fossi, la colmataura, anche temporanea o parziale di quelli esistenti per qualsiasi motivo, salvo il permesso delle competenti Autorità qualora venga concesso di creare nuovo accesso al fondo privato, dalla strada comunale, dovrà essere cura del proprietario o conduttore del terreno, intubare il tratto di fosso che rimarrà sempre di assoluta proprietà comunale.

E' fatto obbligo ai conduttori ed ai proprietari dei terreni non creare impaludamenti delle strade pubbliche o private conservando i canali di scolo sempre liberi e provvedendo alla necessaria manutenzione.

La violazione alle norme dell'ultimo comma del presente articolo sono punite con la sanzione pecuniaria di € 35,00;

la violazione alle norme del presente articolo darà luogo alla segnalazione degli abusi alle competenti Autorità, oltre al ripristino dello stato dei luoghi.

ART.31) I cani da guardia ai terreni non possono esser lasciati liberi in prossimità di strade, salvo che il terreno non sia recintato in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano lungo le strade.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di € 35,00.

ART.32) E' fatto divieto di pascere il bestiame nelle altrui proprietà, le sanzioni per tale infrazione sono così determinate:

per ogni capo bovino, equino o suino.....€ 5,00;

per ogni capo ovino o caprino€ 3,10;

resta a carico del proprietario del bestiame, il risarcimento dei danni cagionati

ART.33) Per i pascoli dati in concessione, il proprietario deve rilasciare apposito permesso di pascolo, che viene vistato dalla compagnia, e potrà essere richiesto dai barracelli al conduttore del bestiame che provvederà a fornirlo entro 48 ore.

La sanzione per non aver il permesso di pascolo è sanzionato con pena pecuniaria di € 35,00 e la mancata esibizione è punita con la sanzione pecuniaria di € 11,00.

ART.34) E' fatto divieto di introdurre al pascolo bestiame non controllato, al trasgressore sarà applicata una sanzione pecuniaria di € 35,00.

ART.35) E' rigorosamente vietato avviare al pascolo il gregge privo di sonagli o in misura inferiore del 20% e se il gregge e' inferiore a 10 capi i sonagli devono essere almeno 2; tali sonagli devono poter essere uditi ad una distanza di almeno mt.200.

Ai trasgressori sarà applicata una sanzione pecuniaria di € 50,00 e se i sonagli sono stati truccati allo scopo di impedire il suono o in misura inferiore a quella sopra riportata sarà applicata un'ulteriore sanzione pecuniaria di € 0,60 a capo sprovvisto di sonaglio.

ART.36) La compagnia ha facoltà di sequestrare il bestiame che si trova errante, incustodito o nelle altrui proprietà sprovvisto di apposito permesso, del sequestro deve essere data immediata notizia al Sindaco.

ART.37) Dell'avvenuto sequestro, la compagnia è in obbligo, qualora lo si conosca, di avvisare il proprietario del bestiame, sia per il ritiro dello stesso, che per il pagamento delle sanzioni, dei diritti di tentura, le spese di custodia oltre al risarcimento dei danni.

I diritti di tentura sono stabiliti nella seguente misura:

- per ogni capo bovino, equino e suino.....€ 5,50;
- per ogni capo ovino e caprino€ 2,70 al giorno;
- per ogni giorno di sequestro i diritti di tentura, le sanzioni, le spese di custodia e i danni arrecati, dovranno essere pagati prima del dissequestro del bestiame.

In caso di recidiva specifica le spese di tentura saranno raddoppiate.

ART.38) Oltre alle spese di tentura, spettano alla compagnia barracellare, per il bestiame sequestrato le spese di custodia, stabilito nella misura di:

per capi bovini, equini e suini.....€30,00 x giorno

per capi ovini e caprini..... €15,00 x giorno

oltre alle indennità di accompagnamento stabilite in € 45,00 per ogni barracello tenturante.

ART.39) E' vietato far pascere il bestiame lungo le strade e lungo i cigli stradali.

chi contravviene alla norma del presente articolo è punito con sanzione pecuniaria di € 35,00.

ART.40) E' fatto obbligo ai pastori, di segnalare preventivamente alla compagnia dove depasceranno il proprio bestiame, e ogni trasferimento in zone non contigue.

E' facoltà del Capitano richiedere una cauzione, ai proprietari o conduttori di bestiame forestiero, a garanzia di eventuali danni arrecati, tale cauzione è fissata in € 2,00 per ogni capo minuto e € 4,00 per ogni capo grosso.

Tale cauzione sarà restituita all'atto del ritiro del bestiame dall'agro del Comune di Assemini, e comunque dopo aver accertato che non siano stati causati danni.

Il bestiame entrante nel territorio del Comune di Assemini deve essere in regola con le norme igienico veterinarie.

ART.41) Per ogni sanzione pecuniaria e indennità stabilite nel presente regolamento, se elevate in ore di buio, gli importi saranno raddoppiati.

ART.42) le sanzioni saranno così suddivise:

60 % ai barracelli verbalizzanti;

40 % costituisce introito a favore della compagnia, ex articolo 17 comma 3 della L.R. n° 25/88.

ART.43) La Compagnia per valutare eventuali danni cagionati, si avvarrà di un perito, che procederà alla stima dei danni e redigerà rapporto indirizzato alla Compagnia Barracellare di Assemini. Al perito sono dovuti € 30,00 per ogni perizia e € 0,37 per ogni km percorso dagli uffici della compagnia al posto oggetto del sinistro.

Le spese di perizia, graveranno, per l'intero importo sull'autore del danno, se conosciuto, al 50% sulla compagnia e al 50% sul proprietario del bene se l'autore del danno non è stato individuato.

ART.44) La compagnia, può stipulare sia con il comune che con privati, vari tipi di convenzione, vedi articolo 4 comma 6 della L. R. n° 25/88, tali convenzioni saranno stipulate volta per volta tra le parti interessate secondo le esigenze tecnico operative richieste per il corretto svolgimento dei servizi.

Per quanto non disposto nel presente regolamento si dovranno osservare le disposizioni di legge, i regolamenti e le circolari in vigore, per l'istituzione e il corretto funzionamento delle compagnie barracellari in Sardegna, nonché le disposizioni emanate durante l'esercizio della compagnia.

ALLEGATO "A" REGOLAMENTO BARRACELLARE

➤ vigna fruttifera	a ha	€ 20.00
➤ vigna non fruttifera	a ha	€ 10.00
➤ vigna vite alta uva da tavola	a ha	€ 20.00
➤ pali per vigna a spalliera	a pezzo	€ 1.50
➤ olivo isolato	a pianta	€ 3.00
➤ olivo in oliveto	a pianta	€ 2.25
➤ mandorlo in mandorleto	a pianta	€ 2.25
➤ agrumi in agrumeto	a pianta	€ 1.00
➤ alberi da frutta	a pianta	€ 1.10
➤ carciofaio	a ha	€ 18.00
➤ bosco	a ha	€ 18.00
➤ lecci, quercie, olmi	a pianta	€ 2.25
➤ terreno a pascolo	a ha	€ 2.00
➤ grano, fave, orzo, avena, foraggio	a ha	€ 5.00
➤ orto, patate	a ha	€ 14.00
➤ barbabietole	a ha	€ 5.50
➤ foraggio per seme	a ha	€ 5.50
➤ cipolle	a ha	€ 16.00
➤ ceci, piselli, fagioli, lenticchie, legumi vari	a ha	€ 5.50
➤ girasole, granturco	a ha	€ 5.50
➤ foraggio per pascolo	a ha	€ 5.50
➤ cardo in vigne o orti	a pianta	€ 0.50
➤ zafferano	a ha	€ 55.00
➤ vite americana in vivaio	a pianta	€ 0.10
➤ canneto (non demaniale)	a mq.	€ 1.50
➤ pascolo cespugliato	a ha	€ 5.50
➤ colza	a ha	€ 5.50
➤ soia	a ha	€ 5.50
➤ eucaliptus	a ha	€ 5.50
➤ pini	a ha	€ 5.50
➤ case fuori dalle cinta urbane	valore 2% della rendita catastale	
➤ buoi e vacche da lavoro e da latte in stalla	a capo € 7.00	

➤ buoi e vacche da incrocio	a capo € 6.50
➤ tori	a capo € 12.00
➤ maiali in stalla	a capo € 4.00
➤ ovini	a capo € 1.00
➤ caprini	a capo € 1.00

ALLEGATO "B" REGOLAMENTO BARRACELLARE

➤ fave, lenticchie, piselli	30 giugno
➤ orzo, avena in polvere	30 giugno
➤ grano, orzo, orzo in viddazione	31 luglio
➤ ceci, cicerchie	31 luglio
➤ ortaggi da seme	10 agosto
➤ mandorle	15 settembre
➤ uva	30 ottobre
➤ ortaglie in genere	10 ottobre
➤ foraggi destinati ad altri usi	15 gennaio
➤ olive	31 gennaio
➤ agrumi	30 aprile
➤ foraggi poliennali e medicali	nessun termine.

Tutte le scadenze potranno essere prorogate per calamità naturali.